



Comune di Cesiomaggiore
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

Articolo 1 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE	3
Articolo 4 – CALENDARIO E ORARI	3
Articolo 5 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO	4
Articolo 6 – ACCOMPAGNAMENTO	5
Articolo 7 – RESPONSABILITÀ	5
Articolo 8 – NORME DI COMPORTAMENTO	6
Articolo 9 – OBBLIGHI DEGLI AUTISTI	8
Articolo 10 – ISCRIZIONI	8
Articolo 11 – VARIAZIONI INERENTI L’UTILIZZO DEL SERVIZIO	9
Articolo 12 – RINUNCE	9
Articolo 13 – TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
Articolo 14 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA	10
Articolo 15 – CONTROLLI	10
Articolo 16 – COMUNICAZIONI COMUNE–FAMIGLIA	11
Articolo 17 – COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	11
Articolo 18 – UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER INIZIATIVE DIDATTICO–EDUCATIVE	11
Articolo 19 – PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO	12
Articolo 20 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	12
Articolo 21– TUTELA DATI PERSONALI	12
Articolo 22 – ENTRATA IN VIGORE	13
Articolo 23 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	13

Articolo 1 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'accesso alla scuola e di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di economicità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi di contabilità pubblica e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole (pubbliche e paritarie) dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado con plessi che abbiano sede sul territorio del Comune di Cesiomaggiore.
2. Vengono ammessi al servizio, a seguito di apposita istanza:
 - in via prioritaria gli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Cesiomaggiore;
 - in subordine anche gli alunni residenti in altri Comuni, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi di trasporto e purché ciò non comporti disfunzioni o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti in favore degli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Cesiomaggiore.
3. L'ammissione al trasporto scolastico in favore degli alunni disabili è subordinata:
 - ad apposita valutazione del competente servizio sociale, in relazione alla possibilità per l'alunno di usufruire del servizio in piena autonomia o alla necessità di utilizzare il servizio con il supporto di operatori specializzati, oppure alla necessità di usufruire di servizi alternativi di trasporto sociale;
 - ad una istruttoria, da parte dell'ufficio competente, in merito alla capienza dello scuolabus, alla idoneità dello stesso rispetto al tipo di disabilità (es. trasporto carrozzine), alla fermata richiesta e all'organizzazione complessiva del servizio.

In base all'esito delle valutazioni di cui al comma precedente l'alunno disabile sarà ammesso all'utilizzo del servizio oppure, qualora ciò non sia possibile, saranno attivati servizi alternativi di trasporto sociale.

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE

1. Il servizio è gestito dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzo di scuolabus e di personale dipendente ad essa appartenenti.
2. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente anche attraverso appalto o concessione a operatori economici esterni specializzati nel settore.
3. Il Comune adotta le modalità organizzative e gestionali più economiche e più adeguate alle esigenze dell'utenza servita (ad es. accorpendo fermate, istituendone di nuove, modificando le linee, ecc.).

Articolo 4 – CALENDARIO E ORARI

1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato secondo il calendario annualmente stabilito dalla Regione Veneto, con gli adattamenti previsti dall'Istituto Comprensivo, in orario antimeridiano e pomeridiano.
2. Il servizio non viene reso per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni. Nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano e, qualora sia attivo il servizio di refezione scolastica, il servizio di trasporto scolastico non viene reso per il rientro a casa per il pranzo e il successivo rientro a scuola.
3. In occasione di assemblee o di sciopero del personale della scuola, il servizio potrà essere garantito secondo modalità concordate di volta in volta con l'Istituto Comprensivo.
4. Al ricorrere di eventi straordinari o eccezionali (ad es. improvvise e abbondanti nevicate, eventi meteorologici particolarmente avversi, cantieri stradali che bloccano la circolazione) non sarà garantito il normale e regolare servizio di trasporto scolastico, previa comunicazione alle famiglie degli utenti, ove le circostanze lo consentano.

Articolo 5 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Servizio tecnico comunale predispone ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi del servizio, di norma entro la prima settimana di settembre.
2. Il Piano è elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei singoli plessi scolastici e delle disponibilità dei mezzi e con la collaborazione degli operatori del servizio stesso (autisti ed eventuali accompagnatori).
3. Nella redazione del Piano sarà data priorità agli alunni residenti sul territorio comunale, nelle zone periferiche, più lontane dai plessi scolastici, purché nell'ambito di piccoli nuclei abitativi.
4. I percorsi sono programmati con criterio di razionalità, in modo da favorire il raggiungimento dei plessi in tempi ottimali. La programmazione dei percorsi tenderà comunque alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e terrà conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste, prestando particolare attenzione a condizioni effettivamente disagiate e nel rispetto della sicurezza degli utenti e del personale in servizio.
5. Il Piano annuale è articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel Piano non potranno, pertanto, essere previsti percorsi in strade private (salvo casi eccezionali e purché di interesse pubblico) o, comunque, in presenza di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti o del personale o dei mezzi di trasporto.
6. Le fermate stabilite per gli scuolabus, all'interno dei percorsi individuati, vengono considerate come punti di salita/discesa degli utenti, e sono fissate compatibilmente coi mezzi, le risorse disponibili e le oggettive esigenze del servizio, tenendo conto delle richieste presentate annualmente e della necessità di garantire il permanere di condizioni di sicurezza.
7. Per i soli alunni della scuola dell'infanzia saranno valutate fermate più prossime al luogo di residenza della famiglia o di chi è deputato al loro accudimento, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
8. Non possono essere accolti sul mezzo utenti in attesa al di fuori delle fermate stabilite.
9. Non saranno consentite soste in discesa al di fuori delle fermate stabilite.

10. Il Piano di trasporto può essere modificato in corso d'anno scolastico, su richiesta dell'utenza o d'ufficio, solo qualora, a insindacabile giudizio dell'Ente, si rilevi la possibilità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto, comunque, di criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

11. Le linee degli scuolabus, con l'indicazione delle relative fermate e orari, saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata ai servizi scolastici, prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Articolo 6 – ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i soli bambini delle scuole dell'infanzia, in quanto obbligatorio.

2. Il servizio di accompagnamento può essere svolto da volontari oppure da terzi appositamente individuati, i quali hanno il compito di garantire la sicurezza del viaggio, la sorveglianza all'interno dei mezzi e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di salita e di discesa dei bambini, con consegna di questi ultimi a persona maggiorenne autorizzata, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 7.

3. Previa valutazione del Comune, in accordo con le Istituzioni Scolastiche, potrà essere eccezionalmente disposto, per i tragitti degli utenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado, un servizio di "tutor" ovvero la presenza sul mezzo di un adulto che vigili sul comportamento degli utenti. I costi relativi all'attivazione di tale eventuale servizio, qualora resosi necessario a causa di comportamenti scorretti degli utenti, sarà posto a carico degli stessi, ad integrazione della tariffa prevista per il servizio di trasporto scolastico.

Articolo 7 – RESPONSABILITÀ

1. Rispetto al percorso di andata, il conducente e l'accompagnatore, ove previsto, sono responsabili dei minori trasportati dal momento della salita sul mezzo, fino al momento dell'ingresso a scuola, con la presa in carico da parte del personale di custodia.

2. Nel percorso di ritorno, il conducente e l'accompagnatore, ove previsto, sono responsabili del minore dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta appositamente individuata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Comune, per cui non potrà costituire onere a suo carico la vigilanza dello stesso per i momenti antecedenti alla salita o successivi alla discesa e nel tempo di sosta alla fermata.

3. È fatto salvo il caso in cui il minore sia stato autorizzato a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. In tal caso, il minore potrà scendere e allontanarsi dal mezzo senza che sia necessaria la presenza di alcun adulto.

In particolare:

➤ *Per i soli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, minori di anni 14:*

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 2, del D.L. 148/2017, come modificato dalla L. 172/2017, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, con l'inoltro della richiesta di utilizzo del servizio di trasporto scolastico possono autorizzare, secondo le modalità indicate

dall'Ente, il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio suddetto, esonerando chi lo gestisce dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, all'andata e al ritorno dalle attività scolastiche.

- Nel caso in cui detta autorizzazione non venga rilasciata, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, dovranno assicurare, almeno qualche minuto prima dell'orario di arrivo previsto, la loro presenza o comunque quella di un maggiorenne, di cui dovranno essere fornite le generalità, secondo le modalità indicate dall'Ente. L'adulto responsabile dovrà garantire la vigilanza rispettivamente alla salita e alla discesa dal mezzo e per il tempo di sosta alla fermata nel corso dell'intero anno scolastico.

➤ *Per i soli alunni delle scuole dell'infanzia:*

- NON è consentita l'autorizzazione all'uso del servizio di trasporto scolastico in modo autonomo da parte del bambino;
- è obbligatorio che il bambino sia accompagnato e/o ritirato alla fermata dello scuolabus da persona maggiorenne, di cui dovranno essere fornite le generalità secondo le modalità indicate dall'Ente, qualora sia diversa da un genitore, dal tutore o dall'affidatario;
- durante il tragitto casa-scuola e scuola-casa sullo scuolabus sarà garantita la presenza di un accompagnatore.

4. Alla fermata dello scuolabus, l'autista e l'accompagnatore, ove previsto, dovranno affidare i minori ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari o alle persone adulte dagli stessi autorizzate, come da elenco che il Comune avrà cura di fornire al conducente, all'eventuale accompagnatore e al gestore del servizio, se esternalizzato.

5. Eventuali variazioni in ordine alle persone legittimate a condurre o a riprendere i minori alle fermate, potranno essere comunicate per iscritto nel corso dell'anno.

6. Nel caso in cui il genitore o la persona adulta indicata non sia presente alla fermata nell'orario stabilito, l'autista e/o l'accompagnatore, quanto prima, contatterà telefonicamente la famiglia al numero indicato in sede di iscrizione al servizio, per concordare le modalità e il luogo di riconsegna del minore al termine della tratta.

7. Sarà cura dell'autista e dell'accompagnatore, ove previsto, avvisare il Comune ogniqualvolta si verifichi tale situazione. In tal caso, il Comune valuterà la necessità di convocare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari.

8. In caso di ripetute inadempienze al ritiro del minore, quest'ultimo potrà essere sospeso dal servizio, previa valutazione, per tre giornate, senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 8 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. Durante il trasporto ciascun minore deve mantenere un comportamento corretto, rispettoso, non disturbare gli altri utenti del servizio e il personale impegnato, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per il mezzo pubblico e le attrezzature ivi presenti, osservando scrupolosamente le indicazioni impartite dall'accompagnatore/tutor e/o dall'autista.

2. Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza, durante il servizio di trasporto scolastico, dovranno essere osservate dai minori, in particolare, le seguenti regole di autodisciplina:

- *salire nello scuolabus in modo disciplinato ed ordinato;*

- una volta saliti prendere rapidamente posto ed occupare solo un posto a sedere;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o sotto le gambe;
- non alzare il tono della voce, non usare un linguaggio sconveniente o avere atteggiamenti derisori, minacciosi, provocatori o aggressivi nei confronti di chiunque;
- non alzarsi mentre lo scuolabus è in movimento, non sporgersi o non gettare oggetti dal finestrino;
- rimanere seduti per tutta la durata del percorso fino alla propria fermata;
- non parlare al conducente e non distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- non disturbare od arrecare disagio agli altri passeggeri evitando atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri;
- non sporcare, danneggiare o manomettere parti o apparecchiature degli automezzi;
- non azionare i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato negli automezzi, salvo ne ricorra l'effettiva necessità;
- dopo essere scesi dallo scuolabus, rimanere alla fermata ed attendere sempre che l'automezzo sia già partito prima di spostarsi o di attraversare la strada.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non idonee a consentire che il servizio prosegua in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al conducente, al Comune o alla ditta incaricata del servizio, se esternalizzato.

4. Qualora i minori non rispettino le regole di cui ai commi precedenti o comunque non si attengano alle indicazioni impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore/tutor, troverà applicazione la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire al Comune una nota scritta, il più possibile circostanziata, circa l'accaduto, che sarà trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico;
- il Comune, effettuata un'opportuna verifica, ove ritenga sussistere i presupposti per intervenire, provvederà ad avvisare la famiglia del minore e il dirigente scolastico in merito a quanto avvenuto;
- qualora il comportamento contrario alle regole del minore non cessasse, nonostante l'intervento del Comune/Istituzione Scolastica, e in tutti i casi in cui si verificasse una situazione di pericolo tale da mettere a repentaglio l'incolumità degli altri passeggeri e dell'autista, lo stesso sarà sospeso dal servizio per tre giorni consecutivi, previa comunicazione scritta alla famiglia e al dirigente scolastico;
- qualora il comportamento contrario alle regole del minore persistesse, nonostante la sospensione comminata dal Comune, sarà facoltà dell'Ente disporre l'esclusione dall'utilizzo del servizio di trasporto scolastico. La sospensione o esclusione dal servizio non comportano il diritto al rimborso della tariffa già versata o da versare per il periodo di riferimento della fatturazione.

5. Il Comune declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 del Codice Civile.

Articolo 9 – OBBLIGHI DEGLI AUTISTI

1. Gli autisti sono obbligati a:

- attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento;
- essere sempre presenti sul mezzo durante il trasporto dei minori e seguire i percorsi stabiliti dal Comune. Non effettuare percorsi estranei agli itinerari concordati se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure in presenza di cause di forza maggiore, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Comune;
- non effettuare soste e fermate durante il percorso per rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, salvo quelle necessarie a garantire che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza e quant'altro comporti immotivato ritardo nel suo svolgimento;
- garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di sicurezza, adottando tutte le dovute cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità delle persone trasportate e degli utenti della strada, non affidare ad altri la guida e non permettere la salita a persone estranee a quelle inserite negli elenchi trasmessi dal Comune o da quest'ultimo autorizzate;
- comunicare tempestivamente alle Istituzioni Scolastiche eventuali ritardi rispetto al normale orario della tratta dovuti a cause impreviste;
- garantire il corretto e sicuro svolgimento del servizio, nonché tenere un comportamento improntato alla massima professionalità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e gli utenti della strada.

Articolo 10 – ISCRIZIONI

1. L'ammissione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta da un genitore dell'alunno avente diritto o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, utilizzando l'apposito servizio di iscrizione on-line disponibile sul Sito Istituzionale del Comune di Cesiomaggiore con le modalità e le tempistiche indicate dall'Ente, al fine di permettere agli uffici comunali di conoscere le potenziali utenze ed effettuare in tal modo una corretta programmazione per l'anno scolastico in questione. L'obbligo di iscrizione sussiste, salvo diversa indicazione, anche per i minori che intendano utilizzare gli eventuali servizi "navetta" istituiti dal Comune in presenza di particolari circostanze (p.e. scuola-mensa-scuola).

2. La presentazione della domanda non vincola il Comune all'organizzazione della linea di trasporto con la fermata richiesta. In ogni caso, dell'attivazione o meno di detta fermata sarà data conferma solo dopo la predisposizione del Piano di trasporto relativo all'anno scolastico.

3. Affinché il minore possa utilizzare il servizio di trasporto scolastico, il richiedente dovrà essere in regola con il pagamento delle fatture relative alla fruizione del servizio stesso, con riguardo a tutti i precedenti anni scolastici.

4. Le domande presentate oltre il termine potranno essere accolte soltanto nel caso in cui ciò non crei problematiche all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti a sedere sullo scuolabus adibito alla linea richiesta.

5. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere accolte se compatibili con il Piano annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di

posti sui mezzi e purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

Articolo 11 – VARIAZIONI INERENTI L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di variazioni inerenti l'utilizzo del servizio, rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione, è necessario darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, secondo le modalità rese note attraverso i canali istituzionali dell'Ente, per consentire la corretta programmazione della gestione del servizio stesso e della sua fatturazione.

Articolo 12 – RINUNCE

1. Il richiedente potrà rinunciare ad utilizzare il servizio inviando formale comunicazione di disdetta al Comune, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi antecedenti alla cessazione effettiva.

2. Le disdette del servizio di trasporto danno luogo a rimborso solo in casi eccezionali (es. trasferimento di residenza, cambiamento di scuola, malattia prolungata o altre cause debitamente documentate), previamente valutati dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel solo caso di rinunce pervenute al protocollo comunale entro il 31/12 non verrà/verranno addebitata/e la rata/le rate successiva/e per il medesimo anno scolastico.

3. Le comunicazioni di rinuncia a usufruire del servizio presentate oltre la data di cui al comma precedente non escludono l'obbligo di versare la/le rata/e successiva/e in capo al soggetto tenuto al pagamento.

Articolo 13 – TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I richiedenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa fissata con deliberazione dalla Giunta Comunale.

2. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità in vigore al momento della richiesta di iscrizione al servizio e rese note annualmente sul sito istituzionale dell'Ente.

3. La tariffa per i minori che usufruiscono del servizio "navetta" dovrà essere versata integralmente entro l'inizio della fruizione dello stesso.

4. Le richieste di iscrizione al trasporto scolastiche pervenute durante l'anno scolastico e accettate dall'Ente, saranno soggette a pagamento con le stesse modalità previste al precedente comma 2 e l'importo annuo da versare sarà proporzionato al numero di mensilità di utilizzo del servizio di trasporto, considerando il costo annuo da settembre a giugno pari a complessive 10 mensilità.

5. Non sono ammessi sconti della tariffa nel caso in cui si richieda che il minore usufruisca del servizio unicamente all'andata o al ritorno o soltanto per alcuni giorni alla settimana, ovvero per l'utilizzo del servizio per un numero di giorni inferiore ad una mensilità.

6. L'ufficio competente verifica la presenza di eventuali situazioni debitorie degli utenti e, nel caso, provvede a sollecitare le famiglie a sanare la morosità, mediante contatto telefonico, ovvero mediante email, nel termine massimo di 10 giorni.

7. Nel caso in cui i genitori, invitati a sanare la morosità con le modalità di cui al precedente punto 6, non provvedano al pagamento nei 10 giorni successivi al sollecito bonario, verrà inviata loro una contestazione scritta (con lettera raccomandata, PEC o messo notificatore), con invito formale a regolarizzare entro 10 giorni dal ricevimento la posizione debitoria per il servizio, maggiorata di un importo forfettario a ristoro dei costi postali ed amministrativi sostenuti dall'ente.

8. Gli utenti potranno richiedere un colloquio per indicare le motivazioni del ritardato pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso tale termine, in assenza di idonee giustificazioni o di avvenuto pagamento, potrà essere emesso provvedimento di sospensione dal servizio di trasporto scolastico, da comunicare ai genitori, con effetti fino alla data di regolarizzazione del pagamento. Oltre al ricorso alla sospensione, verranno attivate tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge per il recupero delle somme dovute.

9. Qualora ricorrano situazioni di particolare difficoltà, previa valutazione del Servizio Sociale Comunale, potrà essere concesso un piano di rientro della morosità che preveda un acconto pari al 30% del debito complessivo maturato ed una rateizzazione della differenza per un massimo di 4 rate mensili.

10. Nel caso di non rispetto del piano di rientro, in assenza di idonee giustificazioni, la rateizzazione verrà annullata e potrà essere emesso provvedimento di sospensione dal servizio di trasporto scolastico, da comunicare ai genitori, con effetti fino alla data di regolarizzazione del pagamento. Oltre al ricorso alla sospensione del servizio, verranno attivate tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge per il recupero delle somme dovute.

Articolo 14 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. Il genitore dell'alunno iscritto o chi ne esercita la responsabilità genitoriale ha la possibilità di richiedere la riduzione della tariffa con le modalità, le tempistiche e i criteri previsti dall'Amministrazione comunale.

2. Le modalità, le tempistiche e i criteri di cui al precedente punto 1. verranno rese note tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

3. Possono essere istituite riduzioni della tariffa in base alla distanza dell'abitazione dalla fermata stabilita, in base alla situazione economica del nucleo familiare e in caso di inabilità o invalidità dell'alunno/a.

4. La richiesta di riduzione in base alla situazione economica del nucleo familiare dovrà essere documentata attraverso la presentazione dell'ISEE in corso di validità.

5. La richiesta di riduzione in caso di inabilità o disabilità dell'alunno/a, dovrà essere documentata dagli organi sanitari preposti.

6. Le singole riduzioni richieste ai sensi dei precedenti punti del presente articolo sono cumulabili, tenuto presente comunque che la riduzione massima applicabile non può superare il 50%.

Articolo 15 – CONTROLLI

1. Non potrà usufruire del servizio l'utente per il quale non sia stata presentata formale iscrizione. È facoltà del Comune effettuare controlli sui mezzi, anche attraverso chi gestisce il servizio di trasporto scolastico e/o di accompagnamento, per verificare la presenza a bordo dei soli minori iscritti al servizio.

2. Qualora, a seguito di un controllo, risultasse che il minore usufruisca del servizio di trasporto scolastico sprovvisto della formale iscrizione, l'utilizzo s'intenderà decorrente con l'inizio dell'anno scolastico, anche ai fini del pagamento tariffa dovuta, fermo restando l'obbligo di procedere tempestivamente con la regolarizzazione della posizione.
3. Personale incaricato dal Comune potrà eseguire controlli a campione sul rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 16 – COMUNICAZIONI COMUNE–FAMIGLIA

1. Nei rapporti con le famiglie, il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune si avvale del proprio sito istituzionale e degli indirizzi mail/PEC forniti in sede di iscrizione, o oggetto di successive dichiarazioni di variazione da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 11, per le comunicazioni con i richiedenti il servizio.
3. Eventuali segnalazioni o suggerimenti potranno avvenire mediante l'utilizzo dell'apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 17 – COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tutte le variazioni di orario, eventuali sospensioni dell'attività scolastica in caso di sciopero od assemblea programmati nelle scuole dandone comunicazione con congruo anticipo al Comune.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Comune richiede alle Istituzioni Scolastiche tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e dei rientri pomeridiani.
3. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
4. Nello spirito del precedente comma, il Comune può, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative per contribuire a sviluppare nei minori il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
5. L'utilizzo del servizio si configura, pertanto, per i minori come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Articolo 18 – UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER INIZIATIVE DIDATTICO–EDUCATIVE

1. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e nei limiti delle proprie risorse, può garantire l'utilizzo gratuito del servizio di trasporto scolastico per i minori che frequentano le scuole dell'infanzia (pubblica e paritaria), primarie e secondaria di primo grado del territorio al fine di favorire la loro partecipazione ad iniziative didattico-educative o ad attività/competizioni sportive, approvate dalle Istituzioni Scolastiche/dalla Direzione della scuola paritaria.

2. Il Comune potrà stabilire annualmente, tenendo conto di quanto previsto al comma precedente, il chilometraggio massimo di servizio o il numero di giornate di cui le scuole possono usufruire.
3. Le Istituzioni Scolastiche/La Direzione della scuola paritaria predisporranno all'inizio di ogni anno scolastico un piano di massima delle uscite didattiche per le quali è richiesto l'utilizzo gratuito del servizio e lo invieranno al Comune che ne garantirà l'attuazione nei limiti di cui ai commi precedenti.
4. La richiesta della singola uscita didattica, corredata da tutti gli elementi necessari (n° dei minori da trasportare e n° di accompagnatori, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) dovrà pervenire al competente Ufficio Comunale almeno 7 giorni prima dell'uscita programmata.
5. Il competente Ufficio Comunale provvederà ad esaminare le richieste tenendo conto del numero di chilometri gratuiti/del numero di giornate stabilite, della disponibilità dei mezzi, dell'inserimento dell'uscita programmata nel piano di cui al comma 3 del presente articolo e dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta stessa. Dell'esito dell'istruttoria condotta verrà data comunicazione all'Istituzione Scolastica/alla Direzione della scuola paritaria che ha avanzato l'istanza.

Articolo 19 – PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione per presa visione ed accettazione da parte del richiedente di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Articolo 20 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Articolo 21– TUTELA DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Cesiomaggiore, con riferimento alle attività connesse alla gestione del servizio trasporto scolastico, è il Titolare del trattamento dei dati. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
2. I dati sono raccolti dal personale comunale del Servizio Finanziario e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al successivo punto, senza profilazione dei dati.
3. Il Comune di Cesiomaggiore potrà affidare ad Ente esterno le attività di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di cui verrà data comunicazione attraverso l'Informativa estesa.
4. I dati personali dei genitori e degli alunni sono trattati per le seguenti finalità:
 - inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
 - gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

- gestione del servizio di trasporto scolastico richiesto dall'interessato;
 - rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Cesiomaggiore;
 - assolvere a specifiche richieste dell'Interessato. I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
5. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate (personale comunale) allo svolgimento delle relative procedure.
6. L'operatore economico esterno specializzato nel settore del servizio di trasporto scolastico, eventualmente incaricato di svolgere il servizio, e la ditta che gestisce la piattaforma informatica dei servizi a domanda individuale sono nominati dal Comune di Cesiomaggiore quali Responsabili Esterni del trattamento dei dati.

Articolo 22 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 23 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso in copia all'Istituto Comprensivo.